



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | SILVESTRI | ANGELO RAFFAELE | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | MARCELLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1646/08
depositato il 22/07/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 026200.T TOSAP 2007
contro: EMMEGI SRL TARANTO
difeso da:
FUMAROLA AVV.STEFANO
VIA ABRUZZO,1 74100 TARANTO

proposto dal ricorrente:
CONDOMINIO-C UMBERTO 15 TARANTO
CORSO UMBERTO 15 74100 TARANTO TA

difeso da:
PALMI AVV.ENRICO
VIA R. MARGHERITA,3 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1648/08

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

10/12/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

42-1-14

PRONUNCIATA IL:

10-12-13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8-1-14

Il Segretario

DESSA AL RIZZATO



R.G.R. 1646/2008 Ricorrente: Condominio C. Umberto 15 Taranto

Con atto del 22.07..2008 il ricorrente a mezzo dell'amministratore avv. Giovanni Morioni assistito dall'avv. Enrico Palmi ha prodotto ricorso avverso l'Avviso di accertamento TOSAP cron. 026200 T emesso dalla concessionaria Emmegi srl nell'interesse del Comune di Taranto e per l'anno 2007.

Con l'indicato atto i ricorrenti hanno lamentato un anomalo comportamento del Comune di Taranto che ha richiesto il pagamento della imposta di occupazione suolo pubblico per il periodo 05.02.2007 al 18.02.2007 e dal 19.02.2007 al 06.09.2007 e tanto per intervenuta istallazione di ponteggi e per la circostanza ne hanno richiesto la revoca perché l'opponente stesso non è il soggetto passivo dell'accertamento essendo stati i lavori eseguiti dall'impresa Marseglia Giuseppe soggetto tenuto ex jure ed ex contractu così come sicuramente accertato dagli operatori addetti alla vigilanza nel corso dei periodi enunciati.

In via subordinata i ricorrenti hanno evidenziato che negli atti di accertamento non è indicato il nome dell'impresa esecutrice dei lavori ed hanno poi concluso con la richiesta di accoglimento del ricorso.

In data 11.09.2009 si è costituita la Emmegi srl gestore della riscossione dell'imposta e con sue deduzioni ha contestato l'eccezione di inammissibilità del ricorso come pure quella di carenza di legittimazione passiva del ricorrente condominio ed infine ha contestato il denunciato difetto di prova e tutto con dovizia di particolari normativi e giurisprudenziali.

Alla udienza odierna Nessuno è comparso per le Parti.

La Commissione sentito il Relatore ed acquisita la conoscenza degli atti allegati evidenzia che le eccezioni di parte ricorrente sono state validamente contrastate dal difensore della Concessionaria della riscossione e per questo le eccezioni sollevate dai ricorrenti appaiono pretestuose e dilatorie al punto da riportarsi alla omessa indicazione dell'impresa proprietaria dei ponteggi e chiaramente individuata dagli stessi ricorrenti irrilevante ai fini del decidere è poi la proposta estraneità del

Condominio al pagamento del tributo e tanto sia per mancata allegazione del contratto stipulato per la esecuzione dei lavori di manutenzione e sia per indubbia solidarietà passiva del Condominio con l'impresa nell' adempimento dell'obbligazione tributaria derivante dalla occupazione del suolo pubblico.

Per tali considerazioni si fa rinvio alla giurisprudenza più recente e non ultima la giurisprudenza di Cassazione dell'ultimo quinquennio.

La modestia del contenzioso è ritenuto motivo sufficiente per la compensazione delle spese di giustizia

PQM

La Commissione rigetta il ricorso. Spese di giustizia compensate.

Taranto, li 10.12.2013

Il Presidente Relatore

